



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DI PORDENONE**
via Candiani, 32 - 33170 PORDENONE



BANDO DI CONCORSO N. 40 – 2019

(ai sensi della L.R. n. 1 del 19/2/2016, del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres. del 26/10/2016 e loro successive modifiche ed integrazioni)
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

CANONE DI LOCAZIONE	
LA GRADUATORIA DEFINITIVA RIMARRA' VALIDA FINO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SUCCESSIVA E SARA' UTILIZZATA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE OGGETTO DEL BANDO.	Il canone di locazione sarà determinato ai sensi della normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (art. 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres. del 26/10/2016 e s.m.i.).

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

- a) essere:
- cittadini italiani,
 - cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 06/02/2007, n. 30,
 - stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n. 3,
 - stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286);
- b) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti; al fine del computo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- c) essere anagraficamente residenti ovvero prestare attività lavorativa prevalente nel Comune per il cui territorio è indetto il presente bando di concorso;
- d) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
- 1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - 4) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- e) essere in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 20.000,00 euro;
- f) non essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di edilizia sovvenzionata, ovunque ubicato;
- g) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale.

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) devono sussistere in capo a tutti i componenti del nucleo destinatario dell'alloggio di edilizia sovvenzionata.

In caso di domanda di assegnazione di alloggio riferita a uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza per costituirne uno nuovo, si valuta l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) computato: nella prima ipotesi in misura pari all'Indicatore della persona richiedente diviso per il numero dei componenti il nucleo di provenienza, nella seconda ipotesi, in misura pari alla somma delle frazioni dei richiedenti, nel medesimo modo computate. Fermi restando gli altri requisiti, quelli di cui alle lettere d), f) e g) sono richiesti in capo ai destinatari dell'alloggio.

Per nucleo familiare, nei cui confronti sono verificati i requisiti e le condizioni di cui all'art. 4 del presente bando, si intende quello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE). Per le domande di assegnazione riferite ad uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza i requisiti e le condizioni di cui all'art. 4 del presente bando sono verificati con riferimento a quanto indicato al precedente comma.

I richiedenti nel cui nucleo familiare, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, ovvero in quello destinatario dell'alloggio di edilizia sovvenzionata qualora diversamente composto, sussista una persona disabile di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 possono presentare domanda su tutto il territorio regionale ma a fronte di non più di cinque bandi di concorso aperti contemporaneamente.

Non ha diritto all'assegnazione dell'alloggio in conseguenza del presente concorso chi sia divenuto nel frattempo assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata.

Inoltre, l'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento, nonché il destinatario di provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo, sono esclusi da qualsiasi assegnazione di alloggio di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni dalla data di riconsegna dell'alloggio all'Ater.

Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia sovvenzionata solo persone maggiorenni o tutori legali in rappresentanza di minori od inabilitati.

I suddetti requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi nel prosieguo specificati, devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 - DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande, redatte su apposito modulo fornito dall'Ater, da ritirarsi anche presso la sede del Comune, ovvero scaricabili dal sito web istituzionale dell'Ater (www.pordenone.aterfv.it), **devono pervenire alla sede dell'Ater, Via Candiani n. 32- Pordenone, entro mercoledì 2 ottobre 2019**; oltre detto termine possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 11 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres. del 26/10/2016 secondo le modalità e condizioni dal medesimo articolo prescritte.

Art. 3 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

- 1) Domanda, su modulo predisposto dall'Ater, debitamente compilata e sottoscritta a pena di esclusione della domanda.
Con la compilazione e sottoscrizione della domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i cittadini dell'Unione europea, in sostituzione dei documenti e certificati, dichiarano con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà il possesso dei requisiti ed attestano stati, fatti e qualità personali propri e relativi ad altri soggetti di cui abbiano diretta conoscenza, con la sola esclusione dei certificati medici e sanitari; mentre i cittadini extracomunitari utilizzano le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, sempre con l'esclusione dei certificati medici e sanitari;
- 2) per i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e loro familiari, pena l'esclusione della domanda:
 - dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, nel modulo domanda, attestante di essere regolarmente soggiornanti in Italia come previsto dal D.Lgs. 30/2007;per i cittadini extracomunitari, pena l'esclusione della domanda:
 - copia della carta di soggiorno oppure del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno in corso di validità. Qualora tale documento sia scaduto dovrà essere presentata anche copia della ricevuta di richiesta di rinnovo;
 - ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 1, lettera d), del presente bando, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza. Per paese di origine s'intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per paese di provenienza s'intende il paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia. La suddetta documentazione sarà ritenuta valida se rilasciata non oltre i sei (6) mesi precedenti la data della domanda di assegnazione alloggio, salvo che non sia prevista, dal paese che ha rilasciato il documento, una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella documentazione stessa;
- 3) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente, pena l'esclusione della domanda, se l'istanza è trasmessa tramite posta o consegnata da persona diversa dal richiedente stesso;
- 4) copia del certificato attestante la disabilità rilasciato ai sensi della L. 104/1992 dalla competente autorità, in corso di validità, quando il richiedente o componente il nucleo familiare è persona disabile;
- 5) dichiarazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria relativa alle condizioni dell'alloggio occupato, quando l'alloggio stesso è antigenico o degradato.

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La graduatoria è determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda dei seguenti punteggi, in relazione alle situazioni dimostrate dal richiedente e con riferimento alla data della domanda:

- 1) in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE): **da punti 0,5 a punti 5**, secondo la seguente tabella:

punti 5	per ISEE da € 0 a € 2.000,00
punti 4,5	per ISEE da € 2.000,01 a € 4.000,00
punti 4	per ISEE da € 4.000,01 a € 6.000,00
punti 3,5	per ISEE da € 6.000,01 a € 8.000,00
punti 3	per ISEE da € 8.000,01 a € 10.000,00
punti 2,5	per ISEE da € 10.000,01 a € 12.000,00
punti 2	per ISEE da € 12.000,01 a € 14.000,00
punti 1,5	per ISEE da € 14.000,01 a € 16.000,00
punti 1	per ISEE da € 16.000,01 a € 18.000,00
punti 0,5	per ISEE da € 18.000,01 a € 20.000,00

- 2) in coabitazione, da almeno un anno, con uno o più nuclei familiari, come risultanti dalle situazioni anagrafiche del Comune di residenza: **punti 1**;
- 3) in un alloggio sovraffollato a seconda del rapporto fra il numero dei componenti il nucleo familiare (o i nuclei familiari in caso di coabitazione), come risultante dalla situazione anagrafica del Comune di residenza ed i vani utili dell'alloggio, esclusa la cucina e gli accessori, attribuendo, in base al quoziente tra il numero delle persone e quello dei vani utili, il seguente punteggio:
(n° componenti : n° vani = quoziente)
 - quoziente non inferiore a 2,5: **punti 1**
 - quoziente non inferiore a 3,0: **punti 2**
 - quoziente non inferiore a 3,5: **punti 3**;

- 4) in un alloggio, occupato da almeno un anno, risultante antigienico o degradato, come da dichiarazione della competente autorità sanitaria, oppure in struttura collettiva di natura assistenziale, sanitaria o penitenziaria: **da punti 1 a punti 3**;
- 5) in un alloggio dal quale il Comune sede di lavoro (e degli alloggi da assegnare) sia distante almeno 50 chilometri: **punti 1**;
- 6) in riferimento al periodo di residenza anche non continuativa in Regione (compreso i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 7/2002): **punti 0,5** attribuiti per ogni anno intero successivo al periodo richiesto per l'accesso con un massimo di **punti 5**;
- 7) nuclei di anziani, ovvero i nuclei familiari destinatari dell'alloggio, composti da una o più persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano tutte compiuto 65 anni:
 - nuclei composti da una persona: **punti 3**
 - nuclei composti da due persone o più persone: **punti 1**;
- 8) nuclei di giovani, ovvero i nuclei familiari destinatari dell'alloggio, composti da persona singola o coppia che non hanno compiuto i 35 anni di età:
 - senza figli: **punti 1**
 - con 1 figlio: **punti 2**
 - con più figli: **punti 3**;
- 9) persona singola con minori, ovvero quella il cui nucleo familiare, come risultante dall'attestazione ISEE (considerate le persone per le quali è richiesta l'assegnazione), è composto da un solo maggiorenne e da:
 - un figlio minore convivente: **punti 2**
 - due o più figli minori conviventi: **punti 3**;
- 10) disabili ovvero i soggetti, richiedente o appartenenti a nuclei familiari destinatari dell'alloggio di cui all'art. 3 della L. 104/1992 a condizione che l'alloggio sia richiesto anche per il soggetto disabile:
 - **punti 1**: senza connotazione di gravità (di cui al comma 1)
 - **punti 3**: con connotazione di gravità (di cui al comma 3);
- 11) persone appartenenti a famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare, come risultante dall'attestazione ISEE (considerate le persone per le quali è richiesta l'assegnazione), comprende figli conviventi in numero non inferiore a tre: **punti 1**;
- 12) nuclei con anziani, ovvero i nuclei familiari, destinatari dell'alloggio, di due o più componenti, composti alla data della domanda, da almeno una persona che abbia compiuto 65 anni, anche se diversa dal richiedente: **punti 1**;
- 13) persone destinatarie di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche, da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali che abbiano come attività la messa a disposizione di propri alloggi alle fasce più deboli della popolazione, di determinazione di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale, scioglimento di unione civile o di coppia di fatto o divorzio: **punti 3**;
- 14) persone destinatarie di provvedimento esecutivo di sfratto relativo a contratto di locazione di unità immobiliare a destinazione residenziale:
 - non motivato da inadempienza contrattuale fatta salva la condizione di morosità incolpevole, ovvero la sopravvenuta precarietà della condizione economica: **punti 5**
 - motivato da inadempienza contrattuale (escluso la morosità incolpevole, ovvero la sopravvenuta precarietà della condizione economica): **punti 1**;
- 15) persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorità o dai servizi sociali dei Comuni, ovvero dai centri antiviolenza: **punti 3**.

Art. 5 – GRADUATORIE

La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 42 della L.R. 1/2016, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ater, formula, entro centoventi giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, la graduatoria provvisoria tra le domande accoglibili ordinata sulla base dei punteggi di cui all'art. 4 del presente bando.

La graduatoria provvisoria è resa pubblica mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, nella sede dell'Ater, in luogo aperto al pubblico, all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune nel cui territorio hanno sede gli alloggi oggetto del presente bando, nei siti web istituzionali della Regione, dell'Ater e del Comune medesimo.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato al precedente capoverso i titolari delle domande possono presentare osservazioni in merito al posizionamento della propria domanda alla Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati a fronte del bando. Non sono valutabili ai fini della rivalutazione della domanda dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine di scadenza del presente bando di concorso.

Entro i cinquanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai precedenti capoversi, la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi formula la graduatoria definitiva. A parità di punteggio viene considerata prioritaria la domanda presentata dal richiedente residente da più tempo in Regione anche in maniera non continuativa (compreso i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. 7/2002) e in subordine la domanda presentata dal richiedente già presente, in graduatorie precedenti nello stesso Comune o comprensorio di Comuni, senza soluzione di continuità; al perdurare della parità di punteggio sono inserite in graduatoria previo sorteggio.

La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 6 – AVVERTENZE

Non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, le domande prive di sottoscrizione o dei documenti essenziali per l'ammissione previsti dai punti 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando e le domande che perverranno alla sede dell'Ater dopo il termine previsto dal bando di concorso.

In caso di utilizzo di fogli separati (qualora ad esempio si utilizzi il modulo scaricato da internet) tutte le pagine devono essere sottoscritte a pena di esclusione della domanda.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata verrà considerata valida la data del timbro postale di partenza, pur restando a carico del concorrente ogni rischio relativo al mancato recapito postale.

Non potranno inoltre essere presi in considerazione documenti presentati dopo la scadenza del bando. Solo ai fini istruttori o di controllo, potranno richiedersi ulteriori documenti comprovanti le situazioni denunciate sulla domanda.

I termini minimi di pubblicazione previsti ai fini di legittimità sono esclusivamente quelli risultanti dal sito internet dell'Ater.

La falsità delle dichiarazioni e documentazioni presentate comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria e potrà essere perseguita ai sensi del Codice Penale.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Ater procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente.

Per tutto quanto non indicato nel presente bando, valgono le vigenti norme sull'edilizia residenziale pubblica.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente bando, a qualsiasi ente od ufficio, non sono valide per la partecipazione al concorso. Gli interessati che hanno partecipato a precedenti concorsi dovranno quindi ripresentare domanda entro i termini del presente bando.

Il concorrente ha l'obbligo di comunicare ogni variazione della composizione del proprio nucleo familiare ed ogni variazione di indirizzo a pena di decadenza dall'eventuale assegnazione dell'alloggio.

Per il ritiro della modulistica, la presentazione delle domande ed ogni altro chiarimento necessario, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Assegnazioni dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Pordenone - via Candiani n. 32 - Pordenone - che resta a disposizione dell'utenza ogni giorno feriale (escluso il sabato) dalle ore 10 alle ore 12.45 ed inoltre il lunedì dalle ore 16 alle ore 17.45 (tel. 0434/223375 – 223321 – 223376 - 223377).

Pordenone, lì 10 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Angioletto Tubaro